

**SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE**

**VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

Affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura denominata "Casa Domotica" posta in Firenze, Piazza Leopoldo n. 6/b - periodo dall'11 gennaio 2017 al 10 gennaio 2018.

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento del Direttore della Società della Salute 25 marzo 2016, n. 6, veniva indetta una gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura denominata "Casa Domotica" posta in Firenze, Piazza Leopoldo n. 6/b, CIG 6637321A8D, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e venivano altresì approvati i relativi atti di gara;
- con verbale in data 25 luglio 2016 l'appalto in questione veniva provvisoriamente aggiudicato alla Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi;
- con provvedimento del Direttore della Società della Salute 25 agosto 2016, n. 27, si stabiliva di aggiudicare in via definitiva l'appalto in questione alla Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi;
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- con note prot. n. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0120331\_20161111 e

PR\_FIUTG\_Ingresso\_0120279\_20161111 sono state richieste le informazioni ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., nei confronti della Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi e della Hoster Food Srl (per il subappalto del servizio mensa) e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., salvo il recesso dal contratto da parte della Società della Salute, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.

#### **TRA**

1) la SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE (d'ora in poi Società della Salute), con sede in Viale della Giovine Italia n. 1/1, Codice Fiscale 94117300486, rappresentata dal Dott. Andrea FRANCALANCI, nato a Firenze il 18 maggio 1968, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute;

#### **E**

2) la VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI (d'ora in poi Misericordia di Rifredi), con sede in Firenze, via delle Panche n. 41, Codice Fiscale 80019590480, P. IVA 01465890489, rappresentata dal Sig. Raoul CANESCHI, nato a Firenze il 28 febbraio 1948, nella sua qualità di Legale Rappresentante Pro Tempore della Misericordia di Rifredi;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

La Società della Salute, come sopra rappresentata dal Direttore, Dott. Andrea FRANCALANCI, e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla Misericordia di Rifredi, in persona del Sig. Raoul CANESCHI, che accetta e si obbliga, l'appalto dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura denominata "Casa Domotica" posta in Firenze, Piazza Leopoldo n. 6/b - periodo dall'11 gennaio 2017 al 10 gennaio 2018, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- al capitolato speciale di appalto approvato con il provvedimento del Direttore della Società della Salute 25 marzo 2016, n. 6, nonché alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara dalla Misericordia di Rifredi e conservate agli atti della Società della Salute;

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Il Sig. Raoul CANESCHI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga a osservare e a fare osservare scrupolosamente. In particolare, l'appaltatore si impegna a

eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dalla Società della Salute a base di gara e alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.

## **ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto è previsto in Euro 247.800,00 (duecentoquarantasettemilaottocento), comprensivo di oneri per la sicurezza.

## **ART. 3 – GARANZIE**

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 39.648,00 (trentanovemilaseicentoquarantotto) è stato costituito mediante fidejussione assicurativa n. 54151/96/149754484 emessa in Firenze dalla Società UnipolSai Assicurazioni in data 11 novembre 2016.

## **ART. 4 - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 13/08/2010, N. 136, E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la Misericordia di Rifredi si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare con nota prot. n. 6393 del 22 dicembre 2016, che si conserva agli atti, ha provveduto a comunicare alla Società della Salute gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, e

dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso Banca Prossima - Codice IBAN IT71V0335901600100000015241, individuando le seguenti persone delegate a operare su di esso:

- Raoul Caneschi - C.F. CNSRLA48B28D612J, in qualità di Legale Rappresentante Pro Tempore;
- Nicoletta Cambini – C.F. CMBNLT69E49D612F, in qualità di Vice Legale Rappresentante Pro Tempore;
- Ubaldo Baldi – C.F. BLDBLD40E18L038U, in qualità di Tesoriere Pro Tempore;
- Alessandro Morandi – C.F. MRNLSN44B07G420J, in qualità di Contabile Pro Tempore.

Nel caso in cui la Misericordia di Rifredi effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010, 136.

#### **ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come “dati personali e sensibili”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' fatto divieto alla Misericordia di Rifredi e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La Misericordia di Rifredi dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali,

sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. La Misericordia di Rifredi si obbliga pertanto a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta. In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Misericordia di Rifredi assume la qualifica di responsabile del trattamento. Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto, siano conferiti direttamente dagli stessi o da terzi, la Misericordia di Rifredi si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 17, 20 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **ART. 6 - SPESE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è stato redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto tra le parti con la forma della scrittura privata a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e verrà registrato solo in caso d'uso, con oneri e adempimenti a carico dell'appaltatore, che a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio in Firenze, Via delle Panche 41.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è esente dall'imposta di bollo.

Il servizio di cui al presente atto non è soggetto a IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il

risarcimento dei danni subiti dalla Società della Salute.

Società della Salute di Firenze

Dott. Andrea Francalanci

Venerabile Confraternita della

Misericordia di Rifredi

Sig. Raoul Caneschi

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DIVERSI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI DENOMINATA "CASA DOMOTICA"**

### **TICOLO 1):**

#### **Oggetto**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'appalto dei servizi assistenziali e generali presso la struttura residenziale denominata "Casa domotica" (di seguito "Casa") ubicata a Firenze in Piazza Leopoldo n. 6/b, di proprietà del Comune di Firenze e data in uso alla Società della Salute di Firenze (di seguito "Società della Salute").

La Casa dispone di dodici posti letto, di cui sino a un massimo di otto destinati all'ospitalità di persone (prevalentemente anziane) con deficit funzionale lieve e prognosi favorevole per un recupero a breve termine, che necessitano di interventi di riattivazione funzionale in ambiente protetto, o persone (prevalentemente adulte) con deficit funzionale per problematiche motorie gravi (medullosesi).

Nei posti letto residui possono essere accolti eventuali accompagnatori delle persone ospitate con finalità di compagnia e assistenza primaria.

La Società della Salute si riserva il diritto di interrompere l'affidamento di tutti o parte dei servizi da svolgere presso la Casa con un preavviso di almeno 60 giorni, in conseguenza di eventuali azioni di razionalizzazione e di riorganizzazione.

### **TICOLO 2):**

#### **Descrizione della Casa**

La Casa è un appartamento su un unico piano di circa 340 mq, composto da dieci stanze, di cui sei camere da letto per gli ospiti (ciascuna dotata di un proprio servizio igienico), una camera da letto per l'operatore addetto all'assistenza (anch'essa dotata di un proprio servizio igienico), una cucina attrezzata, un soggiorno/sala da pranzo, un ufficio, più alcuni spazi di servizio interni ed esterni alla Casa (vedi planimetria allegata) e dieci posti auto coperti per gli operatori e per gli ospiti dotati di autovettura.

L'utilizzo della Casa e dei beni mobili in essa collocati ai fini e per gli scopi del presente capitolato avviene nel rispetto dei seguenti vincoli generali:

- a) sono vietate al gestore utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente articolo;
- b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui al presente capitolato;
- c) per tutta la durata del periodo d'uso l'aggiudicatario è considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni a esso affidati;
- d) i locali della Casa e i dei beni mobili in essa collocati devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

### **TICOLO 3):**

#### **Destinatari delle attività**

La Casa si caratterizza per l'utilizzo di tecnologie domotiche e la presenza di componenti di arredamento che garantiscono una piena accessibilità alle persone ospitate.

Tali caratteristiche la rendono particolarmente funzionale alle esigenze temporanee di ospitalità di persone che presentano problematiche motorie derivanti da paraplegie o tetraplegie o di persone con deficit funzionali lievi per le quali, al termine di un ricovero ospedaliero, non vi è la possibilità di un rientro definitivo presso il proprio domicilio, né la sistemazione presso un servizio del territorio.



Le persone che possono essere ospitate nella Casa appartengono pertanto alle seguenti categorie:

- a) persone (prevalentemente anziane) con deficit funzionale lieve in dimissione dall'ospedale di Careggi, dagli ospedali dell'Azienda USL Toscana Centro "Santa Maria Nuova", "San Giovanni di Dio" e "Santa Maria Annunziata" o dalle Case di cura convenzionate ubicate nel territorio comunale fiorentino o in quello dei comuni confinanti, che non sono in condizione di poter essere adeguatamente assistite a domicilio per insufficienti garanzie di supporto familiare o sociale e inadeguatezza degli ambienti di vita;
- b) persone (prevalentemente adulte) con deficit funzionale per problematiche motorie gravi (medullosesi) in carico all'Unità Spinale Unipolare presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi;
- c) persone in condizioni analoghe a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) segnalate dai Servizi sociali territoriali del Comune di Firenze.

Alle persone ospitate nella Casa devono essere garantiti:

- assistenza alla persona;
- sorveglianza della Casa;
- uso delle attrezzature a disposizione della casa (televisori, lavatrice, cucina);
- riscaldamento degli ambienti, elettricità, acqua calda e fredda;
- pulizia degli ambienti comuni e delle camere;
- vitto, consistente in prima colazione, pranzo e cena, fatto salvo quanto di queste attività ognuno degli ospiti vorrà espletare personalmente presso la cucina della casa;
- manutenzione e lavaggio della biancheria a uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.);
- eventuale trasporto in fase di ammissione e di dimissione dalla Casa;
- prestazioni infermieristiche.

Come indicato all'articolo 1, nella Casa possono essere ospitati anche eventuali accompagnatori delle persone ospitate con finalità di compagnia e assistenza primaria. Anche a essi devono essere forniti, oltre ai servizi comuni garantiti nella Casa:

- vitto, consistente in prima colazione, pranzo e cena;
- manutenzione e lavaggio della biancheria a uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.).

Il lavaggio del vestiario personale è a cura degli ospiti e degli eventuali accompagnatori, anche tramite l'utilizzo delle dotazioni della Casa, con la supervisione, se del caso, dell'operatore.

**TICOLO 4):**

#### **Modalità di inserimento e dimissione degli ospiti**

Nella Casa possono essere inserite solo persone segnalate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, dall'Azienda USL Toscana Centro e dai Servizi sociali territoriali del Comune di Firenze.

In particolare, le segnalazioni sono effettuate e concordate con il Coordinatore della Casa dalle seguenti strutture:

1. dall'Agenzia di continuità assistenziale e dall'Unità Spinale unipolare per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi;
2. dal Coordinamento Dimissioni Complesse per l'Azienda USL Toscana Centro;

3. dalla Direzione Servizi Sociali per il Comune di Firenze.

Le persone inserite nella Casa possono permanervi per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni eventualmente prorogabili di altri 30 (trenta) giorni, previa richiesta della struttura inviante. Qualora sia necessario completare il progetto individuale di inserimento, la struttura inviante può chiedere, con richiesta congruamente motivata, ulteriori proroghe.

Al momento dell'inserimento l'aggiudicatario deve registrare su un apposito modello informatico i dati anagrafici di ogni singolo ospite, mettendo tempestivamente a disposizione della Società della Salute tali informazioni. I dati relativi alle presenze devono essere inviati mensilmente alla Società della Salute, salvo richieste ulteriori.

Al termine del periodo di ospitalità, le persone inserite devono firmare un apposito modello di dimissione controfirmato dall'aggiudicatario e tempestivamente inviato alla Società della Salute.

#### **TICOLO 5):         Servizi e prestazioni da erogare presso Casa Domotica**

Per la gestione della Casa l'aggiudicatario assicura le seguenti prestazioni:

- a) assistenza alle persone ospitate, tramite la presenza di almeno un Operatore sociosanitario (Oss) per 24 ore su 24, per sette giorni a settimana con compresenza di un secondo Operatore sociosanitario negli orari di maggior carico assistenziale per un totale di 3 (tre) ore giornaliere;
- b) cambio, ritiro, lavaggio della biancheria piana (letto, bagno, cucina), con frequenza almeno settimanale, oltre a tutte le volte che, a seguito di particolari situazioni, se ne ravvisi la necessità, nonché lavaggio e sanificazione all'occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi. Il servizio può essere effettuato tramite lavanderie esterne o utilizzando il locale interno alla Casa adibito a lavanderia;
- c) pulizia quotidiana degli ambienti comuni, degli spazi e degli arredi, con esclusione dei giorni festivi;
- d) sporzionamento e distribuzione dei pasti (pranzo e cena) e preparazione e somministrazione delle colazioni quotidiane;
- e) assistenza e supporto per l'assunzione dei pasti alle persone ospitate che non hanno sufficiente autonomia;
- f) eventuale trasporto delle persone ospitate in fase di ammissione (dalle strutture di provenienza per le segnalazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi o dell'Azienda USL Toscana Centro e dal proprio domicilio per le segnalazioni dei Servizi sociali territoriali del Comune di Firenze) e di dimissione (verso il proprio domicilio, se ubicato nel territorio comunale fiorentino o in quello dei comuni confinanti);
- g) coordinamento operativo della Casa e gestione dei rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (con riferimento all'Agenzia di continuità assistenziale e l'Unità spinale unipolare), con l'Azienda USL Toscana Centro (con riferimento al Coordinamento Dimissioni Complesse), con il Comune di Firenze (con riferimento alla Direzione Servizi Sociali) e con la Società della Salute.
- h) supporto agli ospiti, integrato da interventi di aiuto in caso di bisogno emergente (chiamata del medico curante o del 118, cambio della biancheria non programmato, pasti non programmati, assistenza alla persona, interventi di pulizia, ecc.);
- i) servizio infermieristico, articolato in una proiezione giornaliera di un'ora e in via esemplificativa riconducibile, nei limiti delle specifiche competenze professionali, alle seguenti attività: somministrazione di farmaci, piccole medicazioni, monitoraggio delle terapie e delle condizioni di salute, gestione delle cartelle sanitarie e dei farmaci, contatti con i medici curanti, gli specialisti e le strutture sanitarie, in favore soprattutto delle

- persone ospitate che non sono in grado di gestirle autonomamente. Il servizio include anche lo smaltimento dei relativi rifiuti sanitari, secondo le modalità previste dalla legge;
- j) pulizia straordinaria della Casa, consistente in un intervento di pulizia generale e risanamento dei locali, con particolare attenzione ai servizi igienici, alla pulizia delle superfici vetrose interne ed esterne;
  - k) all'occorrenza, attivazione dei competenti presidi assistenziali, sociali, sanitari e di sicurezza sulla base delle necessità rilevate;
  - l) contatti con i parenti o con altre figure di riferimento delle persone ospitate sia ordinariamente, che in caso di necessità o imprevisti;
  - m) piccola manutenzione richiedente interventi non specialistici di lieve entità da attuarsi con strumenti e/o materiale di consumo di uso corrente, quali, a titolo esemplificativo, cambio di lampadine e/o di neon, sostituzione di interruttori, maniglie e rubinetti, cambio delle seggette del wc, stasatura dei sanitari.

Restano a carico della Società della Salute le spese per le utenze e le spese condominiali.

## **TICOLO 6): Organizzazione e personale**

### *6.1 Organizzazione*

Per lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto, l'aggiudicatario, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assicura idonea organizzazione aziendale, con personale in numero sufficiente e in possesso dei requisiti professionali necessari, tenendo inoltre conto della tipologia delle persone ospitate e delle caratteristiche strutturali della Casa.

L'aggiudicatario individua un coordinatore che opererà in raccordo con il referente della Società della Salute per ogni aspetto connesso alla gestione della Casa.

### *6.2 Personale*

L'aggiudicatario assicura i servizi di cui all'articolo 5 tramite l'impiego dei seguenti operatori:

- un coordinatore operativo della Casa, in possesso di idonea formazione con esperienza di almeno un anno nel coordinamento di servizi alla persona, per un impegno di 7 (sette) ore settimanali;
- operatori d'assistenza, in possesso di qualifica di Operatore sociosanitario (Oss) o titolo equivalente o superiore attinente al profilo, di cui almeno il 70% con esperienza di almeno un anno nel settore, con presenza di almeno un operatore tutti i giorni, 24 ore su 24, e compresenza di un secondo operatore negli orari di maggior carico assistenziale per un totale di 3 (tre) ore giornaliere;
- operatori addetti ai servizi generali e di pulizia, per una media di almeno 2 (due) ore giornaliere distribuibili, anche in modo variabile secondo le opportunità organizzative valutate dall'aggiudicatario, nell'ambito della fascia oraria dalle 7,00 alle 22,00 di tutti i giorni feriali;
- infermieri, per 1 (una) ora giornaliera tra le 7,00 e le 8,00 di tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.

Il monte ore dei servizi infermieristici e la sua articolazione può essere oggetto di variazione o di azzeramento, in considerazione dell'eventuale mutare delle necessità o di valutazioni di altro tipo, dietro richiesta della Società della Salute con preavviso di almeno 45 giorni o in qualsiasi momento dietro accordo tra le parti. In alternativa all'utilizzo di personale dipendente, i servizi infermieristici possono essere gestiti anche tramite personale libero professionale o accordi con altri soggetti.

### *6.3 Volontari*

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l'aggiudicatario, in aggiunta al personale sopraindicato, può prevedere anche la disponibilità di personale volontario, assicurando la sua specifica competenza e preparazione per le attività cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla *privacy*, sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra disposizione di cui al presente capitolato.

Il personale volontario opera all'interno della struttura organizzativa del gestore e agisce sotto la direzione del coordinatore di cui al punto precedente.

In caso di impiego di personale volontario, l'aggiudicatario garantisce che esso sia regolarmente assicurato, ai sensi degli articoli 4 e 7, comma 3, della legge n. 266/91, e dei decreti ministeriali attuativi, e, dietro apposita richiesta, si impegna a fornire copia delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario impiegato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse del presente affidamento.

La documentazione relativa al personale volontario coinvolto nelle attività (nominativo, qualifica e ore d'impegno) è conservata dall'aggiudicatario ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte della Società della Salute.

#### 6.4 Servizio di trasporto

Su richiesta della struttura inviante, l'aggiudicatario assicura il servizio di trasporto delle persone ospitate in fase di ammissione (dalle strutture di provenienza per le segnalazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi o dell'Azienda USL Toscana Centro e dal proprio domicilio per le segnalazioni dei Servizi sociali territoriali del Comune di Firenze) o di dimissione (verso il proprio domicilio, se ubicato nel territorio comunale fiorentino o in quello dei comuni confinanti) tramite l'impiego di personale con le necessarie abilitazioni. Nel dettaglio, nel periodo di affidamento del servizio dovrà essere garantito un numero massimo di 600 viaggi.

#### TICOLO 7):

##### **Fornitura dei pasti costituenti la dieta giornaliera**

L'aggiudicatario provvede con propria organizzazione o avvalendosi di terzi, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, alla fornitura dei pasti costituenti la dieta giornaliera composti da colazione, pranzo e cena in favore delle persone ospitate e degli eventuali accompagnatori.

Le colazioni devono essere quotidianamente somministrate tra le 7,30 e le 9,30 ed essere composte da una bevanda calda e da un prodotto da forno confezionato.

I pasti devono essere preparati presso centri di cottura esterni, situati nel territorio comunale fiorentino e in quello dei comuni immediatamente confinanti, e trasportati presso la Casa a cura dell'aggiudicatario.

I pasti devono essere disponibili e pronti per la somministrazione ai seguenti orari: pranzo alle ore 12,15 e cena alle ore 19,15, tutti i giorni.

I pasti devono essere preparati nello stesso giorno in cui vengono distribuiti e trasportati in confezioni pluriporzione sistemate in contenitori che ne assicurino la conservazione secondo quanto disposto dall'articolo 31 del DPR n. 327/10. La Società della Salute si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione sia dei contenitori interni, che dei contenitori termici, qualora il tipo impiegato o l'usura non li rendessero idonei.

Tutti i recipienti devono essere conformi ai requisiti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato dal decreto ministeriale 13 settembre 1975, e ss. mm., e sono forniti a cura e spese dell'aggiudicatario.

Le singole pietanze di ogni pasto devono essere confezionate in contenitori diversi (contenitori per le minestre, per i primi asciutti, per il sugo, per il secondo, per i contorni, ecc.), su ciascuno dei quali deve essere apposta un'apposita etichetta riportante il numero di porzioni ivi contenute.

In ordine alle vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei pasti trasportati, su ogni contenitore termico deve inoltre essere apposta un'etichetta riportante la ragione sociale, il luogo e la data di produzione, la modalità di conservazione e la tipologia dell'alimento contenuto, con riferimento al menù del giorno, che deve accompagnare il pasto veicolato.

Per quanto riguarda il pane deve essere confezionato in sacchetti di materiale a uso alimentare e riposto in ceste pulite e munite di coperchio.

La qualità dei prodotti deve essere "la prima", così come è definita dalla scienza ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale. Le derrate alimentari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono richiamate. Inoltre, è vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamento transgenico. Non possono essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure e per il pesce (odori esclusi)

La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando tabelle dietetiche idonee alla tipologia di ospiti. I pasti devono essere composti da: un primo piatto (con almeno un'alternativa), un secondo piatto (con almeno un'alternativa), un contorno (con almeno un'alternativa), frutta di stagione, pane e acqua in confezione da 0,5 litri e, a richiesta, vino in confezione da 0,25 litri. Nei casi di necessità certificate, devono essere forniti, in sostituzione di quelli previsti nel menu del giorno, pasti dietetici di composizione adeguata alle esigenze.

Tutte le fasi del processo, dalla preparazione, alla consegna e alla somministrazione dei pasti (laddove curata dall'aggiudicatario), devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari, alle relative autorizzazioni e alle procedure di autocontrollo (HACCP).

La Società della Salute si riserva il diritto di effettuare controlli, in ogni momento, anche senza preavviso, sui pasti, sul luogo di cottura, sui mezzi di trasporto e sulle modalità di somministrazione.

La Società della Salute si riserva di richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, analisi merceologiche e microbiologiche dei prodotti utilizzati e delle preparazioni, senza limiti di qualità e quantità. Una porzione di ogni preparazione deve essere confezionata in vaschetta monoporzione, depositata in frigorifero presso il centro di cottura e conservata per almeno 72 ore a disposizione per eventuali controlli. Su ogni confezione deve essere apposta un'etichetta con l'indicazione della preparazione contenuta e della data di confezione.

## **TICOLO 8):**

### **Progetto di gestione**

Lo svolgimento dei servizi oggetto d'appalto riprende quanto previsto nel progetto di gestione presentato dall'aggiudicatario.

Il progetto proposto dall'aggiudicatario in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al presente capitolato, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra la Società della Salute e l'aggiudicatario, il quale si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolato, che a quanto specificato nel progetto.

**TICOLO 9):****Innovazione e sperimentazione**

La Società della Salute, in attuazione dei propri progetti di innovazione e sviluppo, si riserva di attivare specifiche funzioni innovative alternative e/o integrative rispetto alle attuali, affidandone la gestione all'aggiudicatario e concordandone con il medesimo tempi, modalità di attivazione e prezzo.

**TICOLO 10):****Interventi di manutenzione e di disinfestazione e derattizzazione**

La manutenzione ordinaria della Casa rimane in capo alla Società della Salute. Tuttavia, in aggiunta agli interventi di piccola manutenzione indicati nei precedenti articoli, nei casi in cui l'urgenza o l'opportunità lo richiedano, l'aggiudicatario si impegna, su richiesta della Società della Salute, a effettuare interventi di manutenzione ordinaria della Casa, con riferimento a:

1. impianti idraulici: riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, stasamento vasi e tubi in caso di rischio o provocato allagamento;
2. impianti elettrici: interventi di natura ordinaria per guasti che comportino il malfunzionamento dell'impianto elettrico;
3. attrezzature: riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione alla Casa (lavastoviglie, frigorifero, forno, piano cottura, televisori, radio, antenna, ecc.);
4. interventi di vetreria, falegnameria e fabbro, in presenza di rotture di vetri, serrature, porte e altro assimilabile;
5. interventi ordinari di muratura e imbiancatura.

L'aggiudicatario si impegna a garantire anche l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, nonché di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari presso la Casa.

L'aggiudicatario garantisce, nello svolgimento dei propri interventi di manutenzione, il rispetto della normativa vigente in materia, anche in riferimento alla conformità degli impianti.

Gli interventi di manutenzione (a eccezione della piccola manutenzione) devono essere sempre previamente richiesti e autorizzati dalla Società della Salute, fatte salve le situazioni di effettiva emergenza, relativamente alle quali l'aggiudicatario può procedere direttamente all'intervento informandone la Società della Salute nel più breve tempo possibile.

Gli interventi di cui al presente articolo devono essere svolti tramite personale proprio o soggetti terzi (in subappalto o cottimo) in possesso delle necessarie abilitazioni e sono rimborsati con le modalità previste al successivo articolo 26, fatta eccezione per gli interventi di piccola manutenzione, il cui costo rientra nel corrispettivo forfettario stabilito per i servizi previsti presso la Casa.

**ARTICOLO 11): Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
- b) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa;
- d) inquadrare tutto il personale utilizzato per le attività di cui al presente capitolato in base al vigente CCNL di settore, nonché ad applicare integralmente il medesimo

- e) comunicare, su richiesta della Società della Salute, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra l'aggiudicatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- f) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate nella Casa, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del decreto legislativo n. 196/03, e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per la Società della Salute;
- g) impiegare personale stabile e adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- h) assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo alla Società della Salute adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- i) in caso di sciopero, garantire i servizi essenziali, secondo quanto stabilito dal CCNL applicato;
- j) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone ospitate;
- k) indicare il nominativo e il recapito del coordinatore operativo della Casa per ogni contatto che si rendesse necessario nel corso dello svolgimento del servizio;
- l) adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato *turn-over*;
- m) custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che devono essere utilizzati e mantenuti con la diligenza del buon padre di famiglia e restituiti al termine dell'appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso, pena l'addebito delle spese per il loro ripristino;
- n) fornire il materiale di consumo (compresi i generi alimentari ulteriori rispetto alla fornitura dei pasti di cui all'articolo 7, laddove previsti) occorrente per il corretto svolgimento delle attività previste dal presente capitolato e dal progetto di gestione;
- o) garantire la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti ordinari e lo smaltimento degli stessi negli appositi cassonetti;
- p) riportare in tutta la cartellonistica e nel materiale che pubblicizzerà l'attività, anche su *web*, il logo della Società della Salute e la seguente dicitura "**Casa domotica di Firenze gestita da ..... nei locali messi a disposizione dalla Società della Salute di Firenze**";
- q) garantire dall'inizio dell'attività l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero, in mancanza, a costituirlo entro 30 giorni dall'inizio del servizio (tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio, essere dotata di linea dati e telefonica regolarmente presidiata o almeno con servizio di segreteria telefonica).

#### **ARTICOLO 12): Comunicazioni**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Società della Salute, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso

all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

**ARTICOLO 13): Rischi da interferenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale dell'aggiudicatario e quello della Società della Salute ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della Società della Salute, di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

**ARTICOLO 14): Personale**

Nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, per l'intera durata dell'appalto l'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii., assume il formale impegno a utilizzare prioritariamente e assumere con rapporto di lavoro dipendente gli operatori impiegati nell'erogazione del servizio dal precedente aggiudicatario (come elencato **nell'allegato n. 1**) a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera per il servizio di cui al presente capitolato.

In sede di offerta i soggetti concorrenti dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Il reimpiego del personale impiegato dal precedente aggiudicatario sarà oggetto di attribuzione di specifico punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a fornire, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla gara, l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. L'aggiudicatario deve altresì provvedere all'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

In caso di operatori di cittadinanza non italiana, l'affidatario deve dimostrarne il possesso di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti alla Società della Salute.

L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale.

In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, l'aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dall'aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con la Società della Salute, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della medesima.

L'aggiudicatario si impegna a collaborare con la Società della Salute rispetto allo studio e alla realizzazione di eventuali progetti relativi all'implementazione di nuove forme organizzative e di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.



In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del mercato interno e dei servizi - pubblicata nell’ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte dell’aggiudicatario dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte dell’aggiudicatario può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la Società della Salute invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la Società della Salute provvederà al pagamento, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’aggiudicatario. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura della Società della Salute e sottoscritte dagli interessati.

**ARTICOLO 15): Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza**

L’aggiudicatario è tenuto a far osservare e osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni e di sicurezza sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii..

L’aggiudicatario è inoltre tenuto a:

- predisporre nei termini previsti dalla normativa in vigore il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per l’attività svolta, trasmettendone copia alla Società della Salute;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato a operare, rilevabili dal DVR e a comunicare alla Società della Salute i rischi specifici derivanti dalle attività che l’aggiudicatario introdurrà negli ambienti stessi;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze;
- rispettare le norme indicate nel Titolo VI, articolo 43 del decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii., in materia di gestione delle emergenze;
- rendersi disponibile a partecipare attivamente alle riunioni di coordinamento e confronto che potranno essere organizzate sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro (se del caso con il coinvolgimento di altri enti competenti) e ad adottare gli strumenti, i dispositivi e le procedure che dovessero essere concordati in tale sede;
- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato nell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii., nonché provvedere all’idonea formazione;
- indicare alla Società della Salute il nominativo del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La Società della Salute si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolge l'attività. In caso di accertata inadempienza, non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza deve essere tenuta a disposizione sia della Società della Salute, che delle autorità preposte presso la sede dell'aggiudicatario.

Nessun onere aggiuntivo è previsto per la Società della Salute per gli obblighi di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 16): Privacy**

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal decreto legislativo n. 196/03, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.

Si impegna altresì a rispettare e a attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Società della Salute impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà Responsabile privacy il rappresentante legale dell'aggiudicatario.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a Responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra, l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/03.

#### **TICOLO 17): Coordinamento**

L'aggiudicatario deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del coordinatore che costituisce il referente organizzativo e deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale e degli eventuali volontari, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con la Società della Salute e sulla base delle indicazioni operative da essa ricevute.

#### **TICOLO 18): Compiti della Società della Salute**

La Società della Salute, a cui spettano le funzioni di indirizzo, coordinamento generale, controllo e amministrazione della Casa, si impegna a:

- 1) fornire tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la gestione della Casa, a esclusione di quanto a carico dell'aggiudicatario ai sensi dei precedenti articoli;

- 2) fornire all'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- 3) corrispondere all'aggiudicatario i compensi dovuti sulla base delle risultanze degli atti di gara.

**TICOLO 19):**

**Rapporti con la Società della Salute**

L'aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diviene (anche in caso di subappalto di alcuni servizi, nei limiti previsti dal presente capitolato) l'unico interlocutore della Società della Salute per la gestione del servizio, cui la Società della Salute stessa indirizzerà conseguentemente ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. Nel caso di consorzio o associazione temporanea d'impresa, il capofila è responsabile di fronte alla Società della Salute degli eventuali inadempimenti dei consorziati o associati, ferma la responsabilità solidale dei responsabili dello svolgimento dei singoli servizi.

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l'aggiudicatario trasmette alla Società della Salute, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e la veridicità delle informazioni trasmesse, entro e non oltre la prima settimana del mese, il report dell'attività svolta nel mese precedente.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate e alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio.

A conclusione dell'appalto dovrà essere predisposta una relazione finale contenente un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione complessiva dell'intervento.

**TICOLO 20):**

**I controlli della Società della Salute e il controllo di qualità**

La Società della Salute svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste all'aggiudicatario e al numero e alla tipologia di persone ospitate nella Casa.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, la Società della Salute predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- è facoltà della Società della Salute effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso l'aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse e fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati viene tenuto a cura dell'aggiudicatario un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante dell'aggiudicatario o dal suo rappresentante e del Direttore della Società della Salute;
- è facoltà della Società della Salute effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che l'aggiudicatario impegna nel servizio.

La Società della Salute si riserva inoltre il diritto di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per rilevare l'efficacia e l'efficienza, l'aggiudicatario è tenuto a fornire la reportistica indicata all'articolo 19 e ogni altra informazione ritenuta utile a questo scopo durante l'esercizio della fornitura dei servizi oggetto del presente appalto

Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, l'aggiudicatario si impegna a provvedere, su indicazione della Società della Salute, alla somministrazione di questionari agli ospiti e ai propri dipendenti, fornendo adeguata assistenza alla compilazione, pur nella garanzia dell'anonimato del compilante, e alla messa a disposizione dei dati ottenuti.

Il contenuto del questionario è proposto dall'aggiudicatario all'inizio del servizio e valutato dalla Società della Salute a cui resta la facoltà di modifica durante lo svolgimento dell'attività.

#### **TICOLO 21):**

##### **Subappalto**

Fatta salva la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per la fornitura di pasti, per la realizzazione degli interventi infermieristici, per i servizi di lavanderia e per gli interventi di manutenzione, è vietato il subappalto, anche parziale, delle prestazioni inerenti il servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii., la Società della Salute non provvede a corrispondere direttamente al/i subappaltatore/i cottimista/i l'importo dei servizi dallo/gli stesso/i eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i cottimista/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **ARTICOLO 22):** **Responsabilità**

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità conseguente. Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che sono a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Società della Salute medesima e di ogni indennizzo.

In particolare, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato.

Tale polizza:

- deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a 3.000.000,00 euro "unico"; max RCO con 3.000.000,00 euro per sinistro con il limite di 1.000.000,00 euro per ogni dipendente infortunato;
- deve coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- deve essere considerata terza la Società della Salute, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Società della Salute, suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicatario e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 (responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03);
- deve essere inserita l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
- deve essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dalla Società della Salute per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a 200.000,00 euro;
- deve essere estesa ai danni da incendio alla "Casa" e ai beni in essa presenti, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Società della Salute o al terzo danneggiato, ma devono rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

L'aggiudicatario deve inoltre segnalare immediatamente alla Società della Salute, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

### **ARTICOLO 23): Durata**

L'appalto oggetto del presente capitolato ha durata di 12 (dodici) mesi dal giorno indicato nella comunicazione di aggiudicazione. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Ai sensi dell'articolo 29 e dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/10, e ss.mm.ii, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all'appalto e nel caso che l'aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con risultati soddisfacenti, la Società della Salute può esercitare, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza dell'affidamento, il diritto di opzione per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata massima di un anno, anche frazionabile, agli stessi patti e condizioni del presente affidamento, fatti salvi eventuali adeguamenti dei corrispettivi, secondo quanto previsto all'articolo 25. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avviene con provvedimento del Direttore della Società della Salute, previa verifica della disponibilità finanziaria.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare, alla fine del rapporto contrattuale, la disponibilità alla proroga tecnica del contratto per un periodo di almeno 120 giorni, alle medesime condizioni vigenti al momento della scadenza, fatta salva la possibilità di eventuale aggiornamento dei prezzi, nelle more delle procedure per il successivo affidamento del servizio.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza dell'affidamento, l'aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.

#### **TICOLO 24):**

##### **Valore dell'appalto e base d'asta**

Il valore complessivo dell'appalto è determinato in **295.000,00 euro**, oltre IVA, se dovuta, ed è così articolato:

- per i servizi presso la Casa il valore è pari a una **quota fissa** per il periodo oggetto di affidamento di **250.000,00 euro**, oltre IVA, se dovuta, alla quale vanno aggiunte:
  1. una **quota variabile** di importo massimo di **6.000,00 euro**, oltre IVA, se dovuta, per il trasporto delle persone ospitate in fase di ammissione e di dimissione dalla Casa, calcolata in considerazione del prezzo-base unitario per viaggio di **10,00 euro**, oltre IVA, se dovuta, per una quantità massima prevista nel periodo di **600 viaggi**;
  2. una **quota variabile** di importo previsto di **39.000,00 euro**, oltre IVA, se dovuta, per i pasti costituenti la dieta giornaliera delle persone ospitate e degli eventuali accompagnatori, calcolata in considerazione del prezzo-base unitario di **12,00 euro**, oltre IVA, se dovuta, per una quantità prevista nel periodo di **3.250 diete giornaliere**.

Gli importi complessivi e unitari sopra esposti sono da considerare base d'asta ai fini del presente appalto. I prezzi effettivi di aggiudicazione, complessivi e unitari, sono quelli derivanti dall'applicazione agli stessi importi del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Il corrispettivo derivante dai prezzi effettivi di aggiudicazione è corrisposto:

- per la quota fissa e per quella variabile relativa al trasporto delle persone ospitate dalla Società della Salute;
- per la quota variabile relativa ai pasti costituenti la dieta giornaliera direttamente dall'ospite e dall'eventuale accompagnatore sulla base della quota di compartecipazione di cui all'articolo 29.

#### **TICOLO 25):**

##### **Adeguamento dei prezzi**

La revisione dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell'affidamento, dietro richiesta dell'aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dalla Società della Salute.

Ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm., la revisione dei prezzi avviene sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm..

L'adeguamento dei prezzi, in assenza dell'individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, viene effettuata esclusivamente considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI, al netto dei tabacchi dell'annualità precedente.

L'adeguamento dei prezzi è determinato inoltre, sempre solo in sede di eventuale rinnovo dell'affidamento e dietro richiesta dell'aggiudicatario, sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici della Società della Salute, in riferimento a eventuali maggiori costi del lavoro determinati dai rinnovi dei contratti collettivi del personale, considerati al netto degli eventuali adeguamenti concessi in base ai commi precedenti.

## TICOLO 26):

### Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo da parte della Società della Salute è effettuato dietro presentazione di fatture mensili. Le fatture devono essere di importo così composto:

- 1/12 (un dodicesimo) della quota fissa del prezzo stabilito con l'aggiudicazione in relazione ai mesi di effettivo funzionamento del servizio;
- quota variabile relativa al servizio di trasporto, in relazione al numero di viaggi effettivamente effettuati e al relativo prezzo unitario.

Le fatture devono pervenire alla Società della Salute di Firenze (Viale della Giovine Italia n. 1/1, 50122, Firenze) che, dopo la verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede alla liquidazione di quanto dovuto **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di presentazione delle stesse.

Le fatture devono obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- codice IPA;
- firma elettronica qualificata o digitale da parte del legale rappresentante o di suo delegato;
- codice Cig;
- numero del provvedimento del Direttore della Società della Salute di affidamento del servizio;
- dizione "Scissione dei pagamenti", di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/72, introdotta dalla legge di stabilità 2015 nel caso di corrispettivi soggetti a IVA fatturati dal 1° gennaio 2015 e non rientranti nella tipologia del "*Reverse Charge*", per servizi commerciali relativi a pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici.

La Società della Salute procede al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento la Società della Salute acquisisce il DURC dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

In caso di subappalto la Società della Salute non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere all'indirizzo sopra indicato, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Società della Salute sospende il successivo pagamento in suo favore.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di impresa, le fatture devono essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate dalla mandataria all'indirizzo sopra indicato. La Società della Salute provvede comunque a liquidare le suddette fatture, intestando i relativi mandati di pagamento alla sola mandataria che riscuoterà anche in nome e per conto delle mandanti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente previdenziale o assicurativo, la Società della Salute si riserva di attivare la procedura di cui agli articoli 4 e 5 del d.p.r. n. 207/10.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Società della Salute il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica.

Gli interventi di manutenzione di cui all'articolo 10 sono rimborsati mensilmente, a seguito di apposita nota di addebito fuori campo IVA, completa di rendicontazione e dei relativi giustificativi di spesa prodotti dall'aggiudicatario, nonché del rendiconto degli interventi effettuati. Le fatture presentate a titolo di giustificativo di spesa devono essere quietanzate e

intestate alla Società della Salute, in nome e per conto della quale l'aggiudicatario richiederà a ditte o professionisti esterni la realizzazione di tali interventi.

Gli interventi che dovessero essere invece svolti direttamente tramite la struttura operativa dell'aggiudicatario sono compensati dietro emissione di apposita fattura dell'aggiudicatario stesso e relativa rendicontazione. Per il loro rimborso, la Società della Salute stanziava per il periodo oggetto di affidamento la somma di **10.000,00 euro**, che non deve essere superata in assenza di esplicita autorizzazione.

**TICOLO 27):**

### **Varianti e servizi complementari e accessori**

Ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii, sono ammesse le varianti in corso di esecuzione del contratto, ove ricorrano i motivi previsti dall'articolo 132 del predetto decreto legislativo, su proposta del Direttore della Società della Salute.

La Società della Salute può chiedere all'aggiudicatario, previa adozione di apposito provvedimento, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto che l'aggiudicatario è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento originario, senza diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Società della Salute procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo all'affidamento principale, dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.

Nell'esclusivo interesse della Società della Salute sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione accertate con provvedimento del Direttore della Società della Salute e finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell'affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii., la Società della Salute può procedere, previa adozione di apposito provvedimento, ad affidare all'aggiudicatario con procedura negoziata diretta, senza previa pubblicazione di un bando di gara, servizi complementari non compresi nel presente capitolato che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio, purché si tratti di servizi complementari che non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal presente affidamento o siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tali servizi sono definiti dalla Società della Salute fino al limite massimo del 50%, secondo tempi, modalità e finalità di volta in volta individuati.

In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune dalla Società della Salute, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'affidamento e non comportino maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le varianti sono approvate con apposito provvedimento del Direttore della Società della Salute. Le varianti in aumento rispetto all'importo di cui al precedente articolo 24 esplicano la loro efficacia e possono essere eseguite solo dopo l'avvenuta adozione del provvedimento che finanzia la spesa.



**TICOLO 28):****Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10, e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario deve comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/10, e ss.mm.ii., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 445/00.

La Società della Salute non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 136/10, e ss.mm.ii., il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

**TICOLO 29):****Quota di compartecipazione a carico di ospiti e accompagnatori**

Alle persone ospitate nella Casa e ai loro eventuali accompagnatori è richiesta la corresponsione di una quota di compartecipazione giornaliera quantificata in ragione del prezzo unitario di aggiudicazione relativo alla fornitura dei pasti costituenti la dieta giornaliera, secondo quanto previsto all'articolo 24.

La suddetta quota di compartecipazione deve essere corrisposta direttamente all'aggiudicatario. Qualsiasi onere relativo all'ottenimento del pagamento della quota di compartecipazione fa carico esclusivamente sull'aggiudicatario. A tal fine, all'ingresso nella Casa le persone ospitate o chi ne ha la rappresentanza giuridica e gli eventuali accompagnatori sottoscrivono con l'aggiudicatario un'impegnativa in merito alla corresponsione della quota di compartecipazione.

L'aggiudicatario è tenuto a conservare la documentazione attestante i pagamenti ricevuti dagli ospiti e dagli eventuali accompagnatori.

**TICOLO 30):****Vigilanza e controlli**

La Società della Salute esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicatario, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto presentato.

**TICOLO 31):****Penalità**

I servizi oggetto di affidamento devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nel progetto di gestione presentato dall'aggiudicatario. In caso di inadempienza, la Società della Salute provvede alla sua formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'aggiudicatario. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Società della Salute nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, sono applicate all'aggiudicatario le seguenti penali:

<i>INADEMPIENZA</i>	<i>PENALITA'</i>
Mancata nomina ovvero mancata sostituzione (in caso di dimissioni della persona incaricata) del coordinatore	500,00 euro
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale della Società della Salute e riferite alla Casa, alle condizioni igieniche e alla conservazione degli alimenti	100,00 euro (per ogni settimana di ritardo)
Rifiuto all'ingresso di un ospite segnalato dalle strutture invianti senza giustificato motivo	500,00 euro
Mancata tenuta della documentazione attestante pagamenti degli ospiti	200,00 euro
Mancata effettuazione delle pulizie	100,00 euro (per ogni giorno)
Mancata registrazione su apposito modello informatico dei dati anagrafici delle persone ospitate ovvero mancata trasmissione alla Società della Salute	100,00 euro
Mancata erogazione dei pasti	100,00 euro (per ogni evento)
Mancata trasmissione della comunicazione delle dimissioni delle persone ospitate	100,00 euro (per ogni evento)
Mancata collaborazione all'attività di controllo di cui all'articolo 20	200,00 euro
Mancata trasmissione dei report relativi alle attività svolte di cui all'articolo 19	200,00 euro
Mancata attuazione nei tempi previsti di disposizioni fornite dalla Società della Salute	250,00 euro (per ogni violazione)
Mancata attuazione delle attività relative al controllo di qualità di cui all'articolo 20	200,00 euro
Violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 11, lettera e): obbligo di comunicare alla Società della Salute la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra l'aggiudicatario e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione	200,00 euro (per ogni violazione)
Violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 11, lettera g): obbligo di impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità	200,00 euro (per ogni violazione)
Violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 11, lettera j): obbligo di adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone ospitate	200,00 euro (per ogni violazione)
Violazione di una delle disposizioni previste dall'articolo 14 in materia di personale	200,00 euro (per ogni violazione)
Violazione di una delle disposizioni previste dall'articolo 15 in materia di sicurezza	200,00 euro (per ogni violazione)
Mancato rinnovo delle polizze assicurative	200,00 euro (per ogni giorno di ritardo)
Mancata comunicazione alla Società della Salute della variazione delle proprie ragioni sociali	200,00 euro
Violazione della normativa sulla privacy	1.000,00 euro

La Società della Salute compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all'articolo 35 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Società della Salute.

**TICOLO 32):**

### **Risoluzione del contratto**

Tutte le clausole del presente capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e, pertanto, salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 31, ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronuncia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità di cui all'articolo 31 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la Società della Salute di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva.

La Società della Salute ha facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

1. subappalto totale o parziale da parte dell'aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente capitolato, fatti salvi i servizi di cui all'articolo 21;
2. abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
3. incorra in grave provata indegnità dell'aggiudicatario;
4. gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, o persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dai responsabili per conto della Società della Salute;
5. l'impiego persistente di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
6. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
7. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii.);
8. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
9. cessione dell'attività ad altri;
10. affidamento del servizio a una cooperativa sociale, la cancellazione della cooperativa sociale o del consorzio dal relativo Albo regionale;
11. affidamento del servizio a un'associazione o a una fondazione di volontariato, la cancellazione dell'associazione o della fondazione di volontariato dal relativo Albo regionale;
12. affidamento del servizio a un'associazione o a una fondazione di promozione sociale, la cancellazione dell'associazione o della fondazione di promozione sociale dal relativo Albo regionale;
13. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 136/10, e ss.mm.ii., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o di Poste Italiane Spa.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio.

In caso di risoluzione del contratto la Società della Salute può scegliere di far proseguire il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendo all'aggiudicatario gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto. Nei casi di risoluzione previsti ai precedenti punti 7 e 8, la Società della Salute procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio generale dei contratti pubblici.

**TICOLO 33):** **Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Società della Salute si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione dell'intero servizio oggetto d'appalto o di sua parte per qualsiasi motivo non sia reso dall'aggiudicatario, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

**TICOLO 34):** **Cessione del credito**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto deve essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute.

L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

**TICOLO 35):** **Deposito cauzionale definitivo**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, l'aggiudicatario deve costituire un deposito cauzionale calcolato sull'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii.. Lo svincolo della cauzione definitiva avviene sempre secondo le modalità di cui allo stesso articolo 113 del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii.. Il deposito cauzionale deve essere depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e restare vincolato a favore della Società della Salute fino al termine del periodo contrattuale.

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione è svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi.

**TICOLO 36):** **Assoggettamenti fiscali**

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale resta a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico della Società della Salute.

Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.

**TICOLO 37):** **Fallimento dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa. In caso di fallimento, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la Società della Salute provvede a termini di legge.

**TICOLO 38):****Definizione delle controversie**

In caso di controversie è competente a giudicare il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'articolo 241, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/06, e ss.mm.ii., si dà atto che il contratto di appalto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.

**ARTICOLO 39): Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio al codice civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Si precisa che i servizi da acquisire, per l'oggetto e le finalità, rientrano fra quelli previsti nell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 (Allegato IIB) e che, quindi, l'aggiudicazione dell'appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto decreto legislativo espressamente richiamate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.